

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DELLA  
FONDAZIONE ARTEMISIO

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITÀ

La FONDAZIONE ARTEMISIO (di seguito, la “Fondazione”) promuove l’impegno e il profitto nello studio riconoscendo 15 borse di studio del valore annuo di Euro 2.000 ciascuna a studenti bisognosi e meritevoli della città di Napoli con la finalità di supportare ed agevolare la frequenza delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche, ivi compresi gli istituti tecnici e professionali e gli IeFP, Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, siti nella città di Napoli e di favorire la scelta di un percorso scolastico non condizionata dalla situazione economica della famiglia di provenienza.

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE DELLA BORSA DI STUDIO

Le borse di studio sono così suddivise, a insindacabile giudizio della Fondazione:

- borse di studio, di valore pari a Euro 2.000 ciascuna per anno scolastico, di durata quinquennale, salvo il rinnovo che sarà valutato dalla Fondazione a proprio insindacabile giudizio di anno in anno, da assegnarsi a partire dal primo anno di frequenza della scuola;
- borse di studio, di valore pari a Euro 2.000 ciascuna per anno scolastico, di durata quadriennale, salvo il rinnovo che sarà valutato dalla Fondazione a proprio insindacabile giudizio di anno in anno, da assegnarsi a partire dal secondo anno di frequenza della scuola;
- borse di studio, di valore pari a Euro 2.000 ciascuna per anno scolastico, di durata triennale, salvo il rinnovo che sarà valutato dalla Fondazione a proprio insindacabile giudizio di anno in anno, da assegnarsi a partire dal terzo anno di frequenza della scuola.

L’importo annuo di Euro 2.000 è così ripartito:

- a) una prima parte, pari a Euro 400, consisterà in un credito aperto presso librerie convenzionate della città di Napoli per l’acquisto di testi scolastici, scientifici,

letterari e linguistici (preferibilmente in inglese), dizionari, atlanti, materiale didattico ed equipaggiamento scolastico. Tale importo sarà spendibile tra il 1° settembre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo. Dopo tale data l'importo non sarà più fruibile, né cumulabile con quelli eventuali dell'anno successivo;

- b) una seconda parte, pari a Euro 1.000, sarà erogata in due rate di Euro 500, ciascuna rispettivamente entro il 15 settembre e il 15 marzo di ogni anno, ai titolari della responsabilità genitoriale dello studente assegnatario o loro sostituti legali, tramite *ticket compliments*, per spese di vestiario, cibo, beni di primaria utilità a favore del medesimo studente assegnatario. I *ticket compliments* saranno spendibili presso gli esercizi convenzionati;
- c) una terza parte, di valore pari a Euro 200 o al diverso valore come appresso, sarà erogata all'assegnatario mediante acquisto da parte della Fondazione a favore dell'assegnatario di un abbonamento annuale al trasporto urbano pubblico della città di Napoli. Qualora il costo del predetto abbonamento dovesse risultare superiore o inferiore a Euro 200, la differenza sarà rispettivamente detratta dalla o aggiunta alla frazione di borsa di studio di cui alla seguente lettera d). Allo stesso modo, qualora lo studente assegnatario sia già in possesso dell'abbonamento, tale somma si aggiungerà a quella di cui alla successiva lett. d);
- d) una quarta parte, di valore pari a Euro 400 o all'eventuale maggiore o minore somma in forza di quanto previsto alla precedente lettera c), mediante accredito sulla carta prepagata denominata "IoStudio – La Carta dello Studente" emessa da Poste Italiane o altra equivalente riservata agli studenti, in due rate, ciascuna rispettivamente entro il 15 settembre e il 15 marzo, compatibilmente con la disponibilità della carta da parte dello studente assegnatario. Le somme potranno essere utilizzate per piccoli acquisti da distribuire equilibratamente fra libri, materiale informatico di adeguata qualità formativa/culturale, cartoleria scolastica, beni alimentari, biglietti per spettacoli teatrali e musicali, visite a musei e mostre, attività culturali, pratiche sportive .

### ARTICOLO 3

#### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio tutti gli studenti che, alla prima assegnazione, abbiano un'età compresa di norma fra i 13 e i 16 anni, salve eventuali deroghe valutate caso per caso ad insindacabile giudizio della Fondazione, iscritti o pre-iscritti presso una scuola secondaria di secondo grado pubblica sita nella città di Napoli (di seguito, i "Candidati").

I Candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito individuati:

- a) appartenenza a un nucleo familiare che versa in uno stato di disagio socio-economico tale da far ritenere la borsa di studio essenziale a consentire la frequenza della scuola, rappresentato comunque da un indice ISEE della famiglia del Candidato non superiore a Euro 15.000. Il possesso di tale requisito deve essere autocertificato al momento della presentazione della domanda e, prima dell'assegnazione definitiva della borsa di studio, provato mediante idonea documentazione, da produrre altresì in occasione dei successivi rinnovi della borsa di studio. Considerata la particolare concentrazione di situazioni di disagio socio-economico nei municipi II, III, IV, VII e VIII della città di Napoli, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione delle borse di studio\_– a parità degli altri requisiti – la frequenza da parte del Candidato di, ovvero l'iscrizione in, una scuola situata in uno di tali municipi;
- b) sottoscrizione da parte dei titolari della responsabilità genitoriale del Candidato o loro sostituti legali di un atto di impegno avente ad oggetto l'accettazione del presente regolamento, degli obiettivi della borsa di studio, delle relative modalità di utilizzo, nonché il riconoscimento del contributo essenziale della frequenza scolastica alla sana formazione del Candidato. Con il medesimo atto di impegno i titolari della responsabilità genitoriale del Candidato o loro sostituti legali si impegnano a cooperare con la Fondazione sostenendo il Candidato medesimo nel percorso scolastico formativo;

- c) avvenuta iscrizione o pre-iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado pubblica o agli IeFP siti nella città di Napoli;
- d) meritevolezza dimostrata dai risultati scolastici, come provata dalla produzione, unitamente al modulo di partecipazione, dei voti e/o giudizi di ciascun anno dell'ultimo triennio, nonché del primo periodo dell'anno scolastico nel corso del quale viene presentata la domanda e di ogni eventuale provvedimento scolastico di rilievo assunto nei loro confronti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali sospensioni e/o altri provvedimenti disciplinari. Ai fini della valutazione di meritevolezza di cui alla presente lett. d), assumerà valore prioritario ogni elemento valutativo proveniente dalla scuola;
- e) costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione delle borse di studio – a parità degli altri requisiti – l'indicazione, nell'ambito della domanda di cui al successivo art. 4, del nominativo di un tutor ai sensi del successivo art. 7, la cui scelta sia stata condivisa con la scuola frequentata dal Candidato o con una delle associazioni riconosciute quali Onlus e/o degli altri enti operanti nel settore dell'assistenza e della lotta all'abbandono precoce dei percorsi scolastici. Si fa presente che tali associazioni ed enti sono soggetti estranei alla Fondazione, alla quale pertanto non è in alcun modo riferibile la attività da essi svolta, e di cui la Fondazione non risponde in alcun caso.
- f) Sottoscrizione da parte dei titolari della responsabilità genitoriale del Candidato o loro sostituti legali di un ulteriore atto di impegno avente ad oggetto l'obbligo del Candidato di fruire della borsa di studio secondo le modalità previste nel presente regolamento e di produrre sommari resoconti periodici alla Fondazione sull'effettivo utilizzo della borsa di studio.

I requisiti di cui sopra dovranno permanere per tutta la durata della borsa di studio e saranno altresì condizione per ciascun rinnovo annuale, a pena di revoca dell'assegnazione come previsto al successivo art. 8.

## ART. 4

### TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'assegnazione della borsa di studio deve essere effettuata esclusivamente online compilando l'apposito modulo presente sul sito della Fondazione ([www.fondazioneartemisio.org](http://www.fondazioneartemisio.org)) che include, tra l'altro:

- (A) autocertificazione ISEE aggiornata;
- (B) atto di impegno dei titolari della responsabilità genitoriale del Candidato o loro sostituti legali a norma dell'art. 3, 2° comma, lett. b);
- (C) autocertificazione dei risultati delle pagelle scolastiche di fine anno dell'ultimo triennio scolastico frequentato, nonché del primo periodo dell'anno scolastico nel corso del quale viene presentata la domanda e di ogni rilevante provvedimento scolastico assunto nei confronti del Candidato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali sospensioni;
- (D) autocertificazione dell'avvenuta iscrizione o pre-iscrizione ad una scuola secondaria di secondo grado pubblica, ivi compresi istituti tecnici e professionali e gli IeFP, Sistema di Istruzione e Formazione Professionale siti nella città di Napoli, per l'anno scolastico per il quale si presenta la domanda di assegnazione della borsa di studio;
- (E) dichiarazione di avere diritto alle detrazioni fiscali previste dal successivo art. 9;
- (F) dichiarazione di possesso di eventuali lettere di presentazione del Candidato provenienti dalla scuola frequentata e/o di destinazione ovvero da una delle associazioni riconosciute quali Onlus e/o degli altri enti operanti nel settore dell'assistenza e lotta all'abbandono precoce dei percorsi scolastici attestante la meritevolezza del Candidato e lo stato di bisogno della famiglia. Tali lettere costituiscono, a parità degli altri requisiti, titolo di preferenza nell'assegnazione delle borse di studio;
- (G) eventuale indicazione del nominativo del tutor ai sensi del precedente art. 3, 2° comma, lett. e).

Si precisa che l'eventuale lettera di presentazione di cui al punto (F) non deve contenere dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e/o giudiziari riferiti al Candidato e/o ai familiari e/o a ulteriori soggetti terzi, che saranno comunque, nel caso conferiti, immediatamente cancellati.

La documentazione ufficiale comprovante i requisiti di cui ai punti (A), (C), (D), (E) e (F) di cui sopra sarà prodotta dai titolari della responsabilità genitoriale del Candidato o loro sostituti legali in qualsiasi momento questa venga richiesta dalla Fondazione, a pena di inammissibilità della domanda.

La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione ai fini della valutazione delle candidature. La mancata presentazione della ulteriore documentazione richiesta entro cinque giorni costituirà motivo di inammissibilità della domanda.

La candidatura dovrà essere inviata, completa di tutto quanto richiesto, utilizzando esclusivamente il modulo online presente sul sito della Fondazione, entro e non oltre la data indicata nel bando annuale.

La Fondazione non accetterà candidature inviate via posta, via e-mail o consegnate a mano. Inoltre non saranno ammesse domande incomplete o pervenute oltre i termini di presentazione indicati.

Tutte le comunicazioni tra la Fondazione, i Candidati e i titolari della responsabilità genitoriale del Candidato o loro sostituti legali, avverranno solo ed esclusivamente via email. Ogni comunicazione email inviata dalla Fondazione richiederà la conferma dell'avvenuto recapito nella casella di posta elettronica del destinatario. In caso di mancata risposta entro il termine assegnato, la Fondazione invierà una seconda email e, in assenza di risposta entro i due giorni successivi alla data indicata nella conferma di recapito della seconda email, il Candidato si intenderà decaduto e la sua domanda sarà considerata inammissibile. È onere del Candidato e dei titolari della responsabilità genitoriale o loro sostituti legali controllare la casella di posta elettronica comunicata alla Fondazione, restando fermo che si intende recapitata la comunicazione email della Fondazione anche qualora classificata come "spam" o "posta indesiderata" o altra equivalente dal gestore dell'email del destinatario.

## ARTICOLO 5

### CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

La Fondazione prenderà in considerazione esclusivamente un numero di domande pervenute, secondo l'ordine di presentazione, pari a 10 volte il numero di borse di studio da assegnare per ciascuna categoria di cui all'art. 2, 1° comma, ai sensi del bando annuale. La Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, potrà comunque prendere in considerazione un numero superiore di domande.

Tra queste la Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà, per ciascuna categoria di borsa di studio, un numero di Candidati tra il doppio e il triplo, a discrezione della Fondazione, rispetto alle borse di studio da assegnare.

In relazione a ciascun Candidato selezionato come sopra sarà richiesto, a mezzo email, ai titolari della responsabilità genitoriale o loro sostituti legali di produrre quanto segue:

- documentazione ufficiale di cui all'art. 4, 1° comma, lett. (A), (C), (D), (E) e (F), per la valutazione di meritevolezza del Candidato;
- atto di impegno sottoscritto di cui all'art. 4, 1° comma, lett. (B);
- atto di impegno sottoscritto avente ad oggetto, in caso di assegnazione della borsa di studio, l'obbligo di utilizzo delle somme messe a disposizione nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 2. Tale impegno sarà, per quanto possibile, portato a conoscenza degli istituti emittenti le carte prepagate ed i *ticket compliments*;
- la ulteriore documentazione, tra cui la pagella della fine dell'anno scolastico nel corso del quale è presentata la domanda e la conferma dell'eventuale nomina del tutor di cui al precedente art. 3, 2° comma, lett. e), che la Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, dovesse ritenere necessaria per la valutazione del Candidato ai fini dell'assegnazione delle borse di studio.

Tali documenti dovranno essere inviati esclusivamente tramite email, a pena di decadenza, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

L'invio della comunicazione di cui sopra da parte della Fondazione non fa sorgere a favore del Candidato nessun diritto o aspettativa all'assegnazione della borsa di studio.

La Fondazione, anche a seguito di eventuali colloqui diretti con i Candidati secondo il giudizio discrezionale della Fondazione medesima, redigerà quindi una graduatoria dei Candidati sulla base della valutazione dei rispettivi requisiti e individuerà gli assegnatari delle borse di studio (di seguito, i “Beneficiari”).

La graduatoria sarà redatta prendendo in considerazione, sulla base dell’insindacabile giudizio della Fondazione, criteri quali la situazione economica familiare del Candidato, principalmente come attestata dall’ISEE, , l’età del Candidato, il rendimento scolastico, gli elementi informativi forniti dalla scuola di provenienza e/o frequenza e/o destinazione e ogni altro elemento ritenuto utile per valutare l’opportunità dell’assegnazione della borsa di studio, la frequenza del candidato ovvero l’iscrizione in una scuola situata in uno dei municipi di cui al precedente art. 3, 2° comma, lett. a).

Una volta redatta la graduatoria, sarà inviata, esclusivamente tramite email, la comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio. A seguito di tale comunicazione, i titolari della responsabilità genitoriale del Beneficiario o loro sostituti legali dovranno fare pervenire alla Fondazione, esclusivamente tramite email, a pena di decadenza, entro due giorni dalla data di comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio, l’accettazione della borsa di studio.

In caso di rinuncia o decadenza di un Beneficiario per qualsiasi ragione, la Fondazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di scorrere la graduatoria e nominare un altro Beneficiario.

## ARTICOLO 6

### ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare controlli su quanto dichiarato e/o di richiedere ulteriore documentazione, oltre che di verificare la permanenza in capo ai Beneficiari e alle famiglie per tutta la durata della borsa di studio dei requisiti di assegnazione di cui al precedente art. 3.

La Fondazione verificherà i risultati scolastici del primo periodo scolastico e della fine dell’anno scolastico. I risultati scolastici conseguiti dal beneficiario saranno valutati dalla Fondazione sulla base delle pagelle scolastiche che dovranno essere trasmesse in copia alla Fondazione non appena disponibili.



La Fondazione ritiene essenziale, al fine del conseguimento degli obiettivi sottesi alle borse di studio e nell'esclusivo interesse dei Beneficiari, seguire il percorso scolastico di questi ultimi durante il periodo di fruizione della borsa di studio. A tale scopo i titolari della responsabilità genitoriale dei Beneficiari o loro sostituti legali autorizzano sin dalla presentazione della domanda di assegnazione la Fondazione a contattare le scuole frequentate dai Beneficiari comunicando l'assegnazione della borsa e richiedendo le informazioni ritenute necessarie per un'efficace azione di monitoraggio e di valutazione di meritevolezza.

I Beneficiari dovranno frequentare regolarmente la scuola senza assenze ingiustificate ed impegnarsi a conseguire i migliori risultati scolastici di cui siano capaci, almeno sufficienti al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La Fondazione verificherà i rendiconti sommari delle spese prodotti dai titolari della responsabilità genitoriale del Beneficiario o loro sostituti legali.

I titolari della responsabilità genitoriale del Beneficiario o loro sostituti legali si obbligano a documentare con un resoconto periodico alla Fondazione l'impiego delle somme erogate dalla Fondazione secondo le modalità del presente regolamento.

## ARTICOLO 7

### NOMINA DI UN TUTOR

La Fondazione incoraggia la nomina da parte delle famiglie dei Beneficiari, quale scelta esclusiva di queste, auspicabilmente condivisa con la scuola frequentata dal Candidato o con una delle associazioni riconosciute quali onlus e/o degli altri enti operanti nel settore dell'assistenza e della lotta all'abbandono precoce dei percorsi scolastici, fermo quanto precisato all'art. 3, 2° comma, lett. e), di un tutor di adeguata esperienza, professionalità e competenza affinché assista le famiglie ed i Beneficiari nella gestione dei rapporti con la Fondazione e nella produzione della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni periodiche necessarie per le verifiche di mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 3, costituendo ciò titolo di preferenza nell'assegnazione e nella conferma della borsa di studio come previsto al precedente art. 3, 2° comma, lett. e).

La Fondazione, fermo restando che ad essa non è in alcun modo riferibile né la scelta del tutor né la sua attività della quale pertanto non risponderà in alcun caso, si riserva la facoltà discrezionale, a proprio insindacabile giudizio e dopo analisi esclusivamente

documentale, di erogare un contributo affinché le famiglie dei Beneficiari possano usufruire del tutor in possesso di documentati requisiti di adeguata esperienza, professionalità e competenza, nei limiti dell'importo annuale di Euro 300 che saranno versati preferibilmente alle associazioni riconosciute quali onlus e/o agli altri enti operanti nel settore dell'assistenza e della lotta all'abbandono precoce dei percorsi scolastici o alle Scuole con cui è stata condivisa la candidatura ovvero su insindacabile giudizio della Fondazione alle famiglie dei Beneficiari in due rate di Euro 150, ciascuna rispettivamente entro il 15 settembre ed entro il 15 marzo di ciascun anno, previa adeguata documentazione della relativa spesa.

## ARTICOLO 8

### REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO

La Fondazione, anche a seguito del parere facoltativo e non vincolante della scuola, si riserva il diritto, esercitabile a proprio insindacabile giudizio, di revocare in qualsiasi momento l'assegnazione della borsa di studio nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di assegnazione/meritevolezza in capo alle famiglie e/o ai Beneficiari;
- mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti della Fondazione dai titolari della responsabilità genitoriale dei Beneficiari o loro sostituti legali e/o dai Beneficiari stessi;
- impiego delle somme erogate dalla Fondazione in violazione delle modalità e delle finalità previste nel presente regolamento. In particolare, comporta gravissima violazione delle disposizioni del presente regolamento l'utilizzo delle somme della borsa di studio per l'acquisto di alcolici, tabacchi, scommesse e giochi di qualsiasi tipo ovvero di materiale incoerente con le finalità sottese allo scopo benefico della Fondazione;
- utilizzo della carta prepagata non conforme al regolamento sottoscritto al momento della consegna;
- mancata trasmissione alla Fondazione nei termini assegnati delle informazioni e dei documenti richiesti necessari alla verifica della permanenza dei requisiti di assegnazione/meritevolezza;

- trasmissione alla Fondazione di informazioni false, incomplete o fuorvianti;
- compimento di qualunque atto o dichiarazione potenzialmente lesivi della Fondazione e della sua reputazione, restando salvo ogni altro diritto anche risarcitorio della Fondazione stessa;
- mancato superamento dell'anno scolastico o abbandono della scuola;
- effettuazione di un numero rilevante di assenze ingiustificate nel corso dell'anno scolastico;
- trasferimento del Beneficiario in una scuola fuori della città di Napoli o in una scuola non pubblica.

In caso di revoca dell'assegnazione la Fondazione ne darà comunicazione scritta a mezzo email ai titolari della responsabilità genitoriale del Beneficiario o loro sostituti legali e sospenderà immediatamente qualsiasi erogazione.

## ARTICOLO 9

### TRATTAMENTO FISCALE

Considerato che la borsa di studio rientra nell'ambito di cui all'art. 50, 1° comma, lett. c), TUIR ed è pertanto assimilata al reddito di lavoro dipendente, essa è soggetta a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 24 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, ferme le detrazioni d'imposta eventualmente applicabili<sup>1</sup>

I Beneficiari o i titolari della responsabilità genitoriale del Candidato o loro sostituti legali rilasceranno pertanto la dichiarazione di cui all'art. 24 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

## ARTICOLO 10

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Fondazione tratta i dati personali relativi a Candidati e Beneficiari, nonché relativi titolari della responsabilità genitoriale o loro sostituti legali conferiti in relazione al presente Regolamento secondo le finalità e modalità indicate nell'informativa privacy allegata al presente Regolamento e pubblicata in calce al modulo di candidatura reperibile

---

<sup>1</sup> In base alla vigente normativa per i redditi in questione è riconosciuta una detrazione pari a Euro 1.840 ed è prevista una no tax area per i redditi pari o inferiori a Euro 8.000.

sul sito [www.fondazioneartemisio.org](http://www.fondazioneartemisio.org). Il titolare della responsabilità genitoriale sul Candidato o sul Beneficiario o loro sostituti legali si impegna a sottoporre al Candidato o Beneficiario e agli eventuali ulteriori soggetti interessati l'informativa richiamata, così che questi possano essere adeguatamente informati del trattamento dei loro dati effettuato dalla Fondazione.

## ARTICOLO 11

### INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Eventuali richieste di informazioni relative al presente regolamento o alla compilazione della domanda di candidatura dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail agli indirizzi:

[amministrazione@fondazioneartemisio.org](mailto:amministrazione@fondazioneartemisio.org).

[borsedistudio@fondazioneartemisio.org](mailto:borsedistudio@fondazioneartemisio.org)

Tutte le comunicazioni con la Fondazione avverranno solo ed esclusivamente per email ai predetti indirizzi.

## **INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATURA**

La Fondazione Artemisio, con sede in Via dei Monti Parioli n. 49, 00197, Roma, Codice Fiscale 97971450586, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito indicata anche come “Fondazione” o “Titolare”), così come previsto dalla normativa vigente (art. 13 Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito anche “RGPD” o “Regolamento”), fornisce tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali relativi alla presentazione della candidatura.

### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è Fondazione Artemisio, con sede in Via dei Monti Parioli n. 49, 00197, Roma, Codice Fiscale 97971450586.

### **QUALI DATI SONO TRATTATI?**

I dati trattati sono quelli forniti dall'utente attraverso la compilazione del form di candidatura e quelli oggetto di ulteriori specifiche richieste nel caso necessarie ai fini della valutazione delle candidature inoltrate.

Si tratta, più precisamente, dei seguenti dati:

- dati anagrafici identificativi dell'utente che compila il form nella sua qualità di titolare della responsabilità genitoriale del candidato o suo sostituto legale;
- dati anagrafici identificativi del minore – candidato;
- dati relativi all'istruzione del minore – candidato;
- dati anagrafici identificativi degli appartenenti alla famiglia del minore – candidato;
- dati relativi al reddito della famiglia di appartenenza del minore – candidato.

### **QUALI LE FINALITA' E LE BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO?**

I dati personali conferiti sono utilizzati per le seguenti finalità:

- i dati anagrafici identificativi dell'utente che compila il form sono trattati al solo fine di identificare il soggetto che inoltra la domanda quale titolare della responsabilità genitoriale del candidato o suo sostituto legale;
- i dati anagrafici relativi al minore, conferiti dal genitore o sostituto legale, sono trattati al fine di valutare la candidatura e, precisamente, la sussistenza dei requisiti necessari per l'assegnazione delle borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione, così come indicati nel Regolamento di assegnazione.
- i dati relativi all'istruzione del minore, conferiti dal genitore o sostituto legale, sono trattati al fine di valutare la candidatura e, precisamente, la sussistenza dei requisiti necessari per l'assegnazione delle borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione, così come indicati nel Regolamento di assegnazione.
- i dati anagrafici identificativi degli appartenenti alla famiglia del minore, conferiti dal genitore o sostituto legale, sono conosciuti in fase di verifica della sussistenza dei requisiti di reddito necessari per l'assegnazione delle borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione, così come indicati nel Regolamento di assegnazione.
- i dati relativi al reddito della famiglia di appartenenza del minore, conferiti dal genitore o sostituto legale, sono trattati al fine di valutare la candidatura e, precisamente, la sussistenza dei requisiti necessari per l'assegnazione delle borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione, così come indicati nel Regolamento di assegnazione.

Le basi giuridiche del trattamento di tali dati sono: l'adozione di misure relative al rapporto precontrattuale (il riferimento è cioè alle misure relative alla valutazione della candidatura presentata) e l'esecuzione del contratto (il riferimento è agli adempimenti relativi all'assegnazione della borsa di studio).

Nel caso si rendesse necessario, i dati potranno anche essere utilizzati a fronte dell'interesse legittimo del titolare di svolgere attività difensive o fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

### **COME VENGONO GESTITI I DATI?**

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e solo in via residuale con modalità cartacee.

Il Titolare utilizza sistemi informatici e archivi cartacei collocati presso la propria sede. Non è previsto il trasferimento all'estero dei dati conferiti per le finalità qui indicate.

Sono adottate adeguate misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati conferiti sono conservati per il tempo strettamente necessario alla valutazione delle candidature.

I dati relativi agli assegnatari delle borse di studio sono conservati per tutta la durata della borsa di studio assegnata e poi cancellati, fatte salve le esigenze difensive (che potrebbero rendere necessario una conservazione ulteriore).

I dati relativi ai candidati non assegnatari delle borse di studio sono cancellati decorso il termine legale per la proposizione di eventuali ricorsi avverso la graduatoria, fatte salve le esigenze difensive (che potrebbero rendere necessario una conservazione ulteriore).

### **COSA SUCCEDE SE NON VENGONO CONFERITI I DATI?**

Il conferimento dei dati è facoltativo ma, in mancanza, non sarà possibile per il titolare valutare la candidatura presentata e svolgere le attività relative all'assegnazione della borsa di studio.

### **CHI PUO' CONOSCERE I DATI?**

I dati saranno trattati dal personale autorizzato al trattamento. I dati potranno inoltre essere conosciuti dalle società o soggetti che prestano servizi di fornitura ed assistenza informatica per le finalità legate alle attività tecniche svolte da tali soggetti per conto del titolare e dai consulenti per la gestione del contenzioso e per l'assistenza legale nel caso di eventuali controversie per cui si rendesse necessario il loro coinvolgimento.

I dati identificativi del minore assegnatario della borsa di studio saranno comunicati alla scuola frequentata dal beneficiario della borsa stessa per finalità strettamente legate alle attività di monitoraggio e valutazione della meritevolezza indicate nel Regolamento di assegnazione.

I dati identificativi del minore assegnatario della borsa di studio saranno comunicati alla libreria per le finalità strettamente legate all'acquisto dei libri scolastici, nonché alla società del servizio di trasporto pubblico per le finalità strettamente legate all'acquisto di biglietti di trasporto in abbonamento.

L'interessato potrà richiedere al Titolare la lista dei soggetti esterni che svolgono la loro attività quali responsabili del trattamento.

### **QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO?**

La legge riconosce all'interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti in ogni momento, senza formalità, rivolgendosi al titolare del trattamento, attraverso l'indirizzo email [privacy@fondazioneartemisio.org](mailto:privacy@fondazioneartemisio.org)

Si riportano di seguito nel dettaglio i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

- **Il diritto di accesso**, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha poi il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

- **Il diritto di rettifica**, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

- **Il diritto alla cancellazione**, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento effettuato perché necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il perseguimento del legittimo interesse e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento per finalità di marketing diretto; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione a minori. La richiesta di cancellazione non può però essere accolta se il trattamento è necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui la cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- **Il diritto di limitazione**, ossia il diritto di ottenere che i dati siano trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro se: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento effettuato perché necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

- **Il diritto alla portabilità**, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al titolare e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti, nonché il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare all'altro, se tecnicamente fattibile, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto alla cancellazione.

- **il diritto di opposizione**, ossia il diritto dell'interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato perché necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui

è investito il titolare o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

Si informa poi l'interessato che, nel caso ritenga che il trattamento dei suoi dati personali effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal RGDP, ha il **diritto di proporre reclamo** al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).